AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE CUNEO

Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993

Determinazione del Dirigente
STRUTTURA SEMPLICE PERSONALE

Cuneo, lì 21/10/2026 N.1760
del registro determinazioni

OGGETTO: DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO - MATRICOLA N. 896 - PROROGA DEL RAPPORTO DI LAVORO A IMPEGNO ORARIO RIDOTTO.

In data 21/10/2026 presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle – in Cuneo, corso C. Brunet n.19/A,

Il Dirigente della STRUTTURA SEMPLICE PERSONALE

- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1-2269/2026/XII del 25 febbraio 2026 con la quale è stato nominato il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle;

- visto il "*Regolamento per l'adozione dei provvedimenti amministrativi - conferimento deleghe per adozione atti e provvedimenti dei responsabili delle strutture aziendali*", approvato dal Direttore Generale con deliberazione n. 129 del 20 maggio 2026;

- vista l'istanza agli atti con la quale la dipendente matricola n. 896, Dirigente Medico a tempo indeterminato, chiede la proroga del rapporto di lavoro a impegno orario ridotto, in atto nella misura del 80% dell'orario previsto per il rapporto a tempo pieno, con tipologia verticale, in scadenza in data 31.10.2026, per il perdurare delle motivazioni per le quali era stato concesso, come specificato nell'istanza stessa;

- viste le disposizioni del CCNL 19.12.2019 e del CCNL 23.01.2024 Area Sanità in materia di rapporto di lavoro con impegno orario ridotto;

- visto, in particolare, l'art. 110, comma 2, del citato CCNL 19.12.2019 con il quale si prevede che l'Azienda ammetta i dirigenti al rapporto di lavoro a impegno orario ridotto in misura non superiore al 3% della dotazione organica complessiva dell'area dirigenziale di cui al citato CCNL, rilevata al 31 dicembre di ogni anno, e che tale percentuale vada ripartita dall'Azienda tra le diverse aree professionali e discipline in modo equilibrato al fine di evitare disservizi;

- accertato che il totale dei rapporti di lavoro ad impegno orario ridotto autorizzati nell'ambito della dotazione organica della Dirigenza Area Sanità sono rimasti contenuti a livelli minimi, molto al di sotto del numero massimo complessivo consentito dalla applicazione della percentuale contrattualmente definita, e che nella disciplina di inquadramento della dipendente di che trattasi non risultano altri dirigenti medici a impegno orario ridotto concesso ai sensi delle disposizioni contrattuali sopra richiamate;

- acquisito il parere favorevole espresso dal Direttore Medico della Struttura cui la dipendente in oggetto è assegnata;

- ritenuto, pertanto, di concedere la proroga del rapporto di lavoro a impegno orario ridotto, così come richiesto, a decorrere dal 01.11.2026 e per la durata di un anno;

- constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente della STRUTTURA SEMPLICE PERSONALE per il combinato disposto degli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e delle disposizioni regolamentari di cui all'atto aziendale;

- dato atto che il presente provvedimento non comporta onere di spesa alcuno a carico di questa Azienda;

DETERMINA

1. di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, costituendone la motivazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

2. di accogliere, con decorrenza dal 01.11.2026 e per la durata di un anno, la richiesta di proroga del rapporto di lavoro a impegno orario, ridotto in atto nella misura dell'80% dell'orario previsto per il rapporto a tempo pieno, con tipologia verticale, presentata dal Dirigente Medico tempo indeterminato matricola n. 896;

3. di dare atto che la proroga del rapporto di lavoro a impegno orario ridotto della dipendente di cui al punto 2) avviene alle condizioni normative ed economiche vigenti, con particolare riferimento a quanto riportato nel contratto individuale di lavoro a suo tempo sottoscritto, in cui sono inserite le clausole inerenti le modalità di prestazione del servizio;

4. di dichiarare la presente determinazione, tenuto conto della decorrenza di cui al precedente punto 2), immediatamente eseguibile;

5. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione Generale.

Il Responsabile
STRUTTURA SEMPLICE PERSONALE
LUISA RUATTA
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.